

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:

99i

del:

2019-12-17

autore:

Stefano Seppi
Karoline de Monte

A tutti i clienti

Comunicazione all'ENEA degli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico

La legge finanziaria 2007¹ ha introdotto dal 01/01/2007 la detrazione fiscale per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia (detrazione fiscale attualmente del 65% e in parte anche del 50%)**². Per questi interventi di riqualificazione energetica³ dal 01/01/2007 deve⁴ essere presentata una comunicazione⁵ all'autorità energetica ENEA⁶ entro 90 giorni dal collaudo⁷ o dalla fine dei lavori⁸. Questa autorità effettua il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, e trasmette una relazione sui risultati degli interventi a diversi ministeri e regioni⁹. Verranno inoltre effettuati dei controlli in loco per verificare che i lavori realizzati siano conformi alle informazioni fornite. Fino al 31/12/2017 l'invio della comunicazione all'ENEA era prevista **esclusivamente per gli interventi di riqualificazione energetica**.

La legge finanziaria 2018¹⁰ ha introdotto **dal 01/01/2018 un nuovo obbligo di comunicazione**¹¹ all'ENEA degli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio (**detrazione fiscale 50%**) che comportano un risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia – trattati dei c.d. risparmi energetici “non qualificati”, per distinguerli dagli interventi “qualificati” di cui al capoverso precedente. Fino al 31/12/2017 e anche tuttora devono essere espletate alcune formalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio PRIMA dell'inizio lavori (ad es. notifica preliminare di cantiere), ma DOPO la fine lavori non era necessaria alcuna notifica all'ENEA.

Di seguito, verrà trattato solamente l'obbligo di comunicazione all'ENEA degli interventi di

1 art. 1, commi 344-345-346-347, Legge n. 296 del 27/12/2006

2 Questa riduzione riguarda le finestre comprensive di infissi, alcune schermature solari e caldaie a condensazione e micro-cogeneratori con determinate caratteristiche.

3 risparmio energetico ai sensi della Legge n. 296/2006

4 ai sensi dell'art. 11 delle modalità attuative, DM del 19/2/2007

5 pagina internet per le comunicazioni degli interventi di risparmio energetico: <https://finanziaria2018.enea.it>

6 Ente Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – www.enea.it

7 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 244/E del 11/9/2007 (risposta alla domanda n. 3) - „collaudo“

8 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23/4/2010 (punto 3.1)

9 Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano

10 Art. 1, comma 3, Legge n. 205 del 27/12/2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29/12/2017

11 Art. 16, comma 2-bis, D.L. Nr. 63/2013

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano – IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia **non qualificato**.

1 Presupposti

Il nuovo obbligo di comunicazione in vigore dal 01/01/2018 riguarda gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, ai sensi dell'art. 16-bis del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, **attraverso i quali si consegue un risparmio energetico**¹². Nella letteratura di settore si parla di lavori di recupero edilizio con **risparmi energetici “non qualificati”**. Pertanto, **non tutte le operazioni di recupero edilizio** devono essere comunicate all'ENEA.

Analogamente a quanto già previsto per la comunicazione per gli interventi di riqualificazione energetica, anche questa comunicazione deve essere trasmessa all'ENEA in via telematica.

Fino al 2018 erano previsti 2 diversi siti web per comunicare le misure di risparmio energetico qualificato¹³ e per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico non qualificato¹⁴. Dal 2019 le funzionalità sono state riunite in un unico sito web¹⁵.

2 Entrata in vigore delle nuove norme

La normativa che dispone tale nuovo adempimento¹⁶ è entrata in vigore il 01/01/2018. Per questo motivo l'invio della comunicazione all'ENEA risulta obbligatorio per **tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che comportano un risparmio energetico “non qualificato”, completati dopo il 01/01/2018**.

3 Termini per l'invio della comunicazione per via elettronica

L'invio della comunicazione va fatto entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o collaudo, non hanno pertanto alcuna rilevanza la data di inizio dei lavori e la data di pagamento delle spese.

Andavano quindi comunicati gli interventi avviati nel 2017 e per i quali fossero anche già state effettuate delle spese nel 2017, qualora i lavori si fossero conclusi dopo il 1° gennaio 2018.

Per i lavori completati tra il 01/01/2018 e il 11/03/2019 è prevista una regolamentazione transitoria (cfr. tabella) in quanto l'ENEA non era riuscita ad aggiornare il portale WEB tempestivamente.

Per i lavori completati dopo il 12/03/2019 deve essere osservato il termine ordinario, pertanto **l'invio della comunicazione deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o collaudo**.

COMUNICAZIONE ENEA NEL 2018 e 2019	
interventi di recupero edilizio che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili non qualificati	
Data fine lavori o collaudo	Termine presentazione comunicazione all'ENEA
fino al 31/12/2017	non richiesta
01/01/2018 – 31/12/2018	entro il 01/04/2019 (sito http://ristrutturazioni2018.enea.it)
01/01/2019 – 11/03/2019	entro il 09/06/2019 (entro 90 giorno dal 11/03/2019)
dal 12/03/2019	entro 90 giorni dalla fine lavori / collaudo (sito https://bonuscasa2019.enea.it)

¹² Interventi di recupero edilizio ex. Art. 16-bis, lettera h, DPR 917/1986 (TUIR)

¹³ sito internet comunicazione interventi di risparmio energetico: <https://finanziaria2018.enea.it>

¹⁴ sito internet per la comunicazione degli interventi di recupero edilizio: <http://ristrutturazioni2018.enea.it>

¹⁵ sito internet per la comunicazione degli interventi di recupero edilizio (sinistra-verde) e interventi di risparmio energetico (destra-blu) 2019: <https://detrazionifiscali.enea.it/>

¹⁶ Art. 16, comma 2-bis, Decreto Legge n. 63/2013

4 Obbligo di comunicazione per gli interventi di recupero edilizio che comportano risparmio energetico non qualificato

Sul nuovo portale dell'ENEA sono elencate sinteticamente le categorie di interventi di recupero edilizio che comportano risparmio energetico non qualificato che devono essere comunicati. Inoltre, è possibile scaricare un opuscolo di 28 pagine denominato "Guida rapida"¹⁷. Anche la guida dell'Agenzia delle Entrate "Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali"¹⁸ fa riferimento, alle pagine 16-17, alle misure da notificare.

Sono elencate le seguenti misure da comunicare:

Gli interventi soggetti all'obbligo della comunicazione all'Enea

COMPONENTI E TECNOLOGIE	INTERVENTO
STRUTTURE EDILIZIE	<ul style="list-style-type: none"> riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno
INFISSI	riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi
IMPIANTI TECNOLOGICI	<ul style="list-style-type: none"> installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto microcogeneratori ($P_e < 50 \text{kWe}$) scaldacqua a pompa di calore generatori di calore a biomassa installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze installazione di sistemi di termoregolazione e <i>building automation</i> teleriscaldamento installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019)
ELETTRODOMESTICI (di classe energetica minima prevista A+, ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non classificati)	forni - frigoriferi - lavastoviglie - piani cottura elettrici - lavasciuga - lavatrici - asciugatrici

Una guida rapida per la trasmissione dei dati, realizzata dall'Enea, è disponibile in formato elettronico sul sito internet: <http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/>.

¹⁷ "detrazioni ristrutturazioni" o http://www.acs.enea.it/tecno/doc/Guida_rapida_BonusCasa.pdf

¹⁸ Homepage dell'Agenzia delle Entrate/L'Agenzia comunica/Guide fiscali: Guida dell'Agenzia delle Entrate „Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali“, fa riferimento, alle pagine 16-17 al punto 1.4.2, alle misure da notificare

- **Misure per l'isolamento termico di pareti esterne, tetti e pavimenti.**
- **Serramenti compresi di infissi (finestre e porte esterne, compresi i telai)**, che riducono la trasmittanza;
dovrebbe riguardare solo le finestre e le porte che **non soddisfano** le condizioni per gli interventi di riqualificazione energetica o quelle per le quali si vuole rinunciare (considerata la stessa detrazione fiscale pari al 50%) alla procedura prevista per gli interventi di riqualificazione energetica considerata la complicata dichiarazione ENEA prevista per questi ultimi. Tuttavia, così facendo, per gli investimenti in finestre e porte in questione occorrerà rispettare la soglia totale di 96.000 euro prevista per tali interventi.
- **Installazione di impianti tecnologici**, tra cui collettori solari per acqua calda, caldaie a condensazione, pompe di calore, impianti fotovoltaici, calorimetri e relativi sistemi di misura in condomini, sistemi di termoregolazione e *building automation*, condizionatori d'aria e simili.
Vi è anche una certa sovrapposizione con gli interventi di riqualificazione energetica e il nuovo obbligo di comunicazione dovrebbe riguardare solo le misure per le quali non è applicabile la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica (legge n. 296/2006), ad esempio perché non sono soddisfatti i requisiti prescritti dalla legge o per i quali si vuole richiedere solo la detrazione fiscale del 50%.
- **Acquisto di grandi elettrodomestici**, se questi sono collegati a interventi di recupero edilizio effettuati a partire dal 01/01/2017 ovvero dal 01/01/2018.
Si tratta di forni con classe di efficienza energetica di almeno A e dei seguenti apparecchi con classe di efficienza energetica di almeno A+: frigoriferi, lavastoviglie, piani di cottura elettrici, lava-asciugatrici e lavatrici.
Come è noto, per questi apparecchi elettrici è previsto il cosiddetto "bonus mobili"¹⁹ del 50% delle spese fino ad un massimo di 10.000 euro; quindi, se si usufruisce di tale bonus, questi **apparecchi** devono essere elencati nella comunicazione all'ENEA. Se il limite di 10.000 euro viene raggiunto solo con spese per l'acquisto di mobili, non è richiesta la dichiarazione dell'ENEA.

5 Compilazione della comunicazione

È necessario registrarsi preventivamente sul sito web, specificando se il richiedente presenta la comunicazione per sé stesso ovvero se è un tecnico, un intermediario o un amministratore di condominio che presentano la comunicazione per conto terzi.

Eventuali registrazioni già effettuate in passato e i relativi dati di accesso presso l'ENEA sono validi anche su questo nuovo sito web.

Nella comunicazione sono richiesti i dati anagrafici del contribuente beneficiario, vari dati tecnici dell'immobile oggetto dei lavori (tra cui la superficie abitabile netta dell'abitazione, l'anno di costruzione dell'edificio, ...), dei lavori eseguiti e dei valori di trasmittanza termica, potenza nominale, rendimento termico, ecc..

6 Sanzioni amministrative in caso di mancata o tardiva comunicazione di interventi di recupero edilizio che comportano risparmio energetico non qualificato

L'obbligo di comunicare all'ENEA le informazioni relative ai lavori effettuati è stato introdotto²⁰ al fine di monitorare e valutare i risparmi energetici ottenuti con gli interventi di recupero edilizio. **Non** sono previste **sanzioni amministrative** specifiche in caso di mancata o tardiva comunicazione degli interventi di recupero edilizio che comportano **risparmio energetico**

¹⁹ Per un'unità immobiliare il **bonus mobili spetta solo UNA volta**: se l'importo massimo di Euro 10.000 è già stato utilizzato una volta, questo importo non spetta una seconda volta, **neanche se vengono eseguiti nuovi lavori** nell'unità immobiliare.

²⁰ Art. 16, comma 2-bis, DL 63/2013

non qualificato e la detrazione fiscale non sarà disconosciuta dall'Agenzia delle Entrate²¹.

7 Sanzioni amministrative e ravvedimento in caso di omessa comunicazione di interventi di risparmio energetico “qualificato” ai sensi della Legge 296/2006²²

In caso di omessa comunicazione di interventi di risparmio energetico **qualificato** ai sensi della Legge 296/2006 la detrazione fiscale potrà essere disconosciuta dall'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate prevede la **possibilità di ravvedersi in caso di mancata comunicazione degli interventi di riqualificazione energetica**, a condizione che il contribuente abbia i requisiti per beneficiare dell'agevolazione e che l'Agenzia delle Entrate non abbia ancora avviato controlli ed ispezioni. La comunicazione tardiva all'ENEA deve essere trasmessa **entro il termine per l'invio della prima dichiarazione dei redditi in scadenza** dopo il termine ordinario di invio della comunicazione (90 gg fine lavori) e contemporaneamente deve essere pagata una sanzione amministrativa di 258 euro.

Attenzione: non si tratta del termine di invio della dichiarazione dei redditi in cui la detrazione fiscale viene utilizzata per la prima volta, bensì del termine di invio della la prima dichiarazione dei redditi in scadenza dopo la data di invio della comunicazione ENEA omessa.

Ad esempio:


- in considerazione del fatto che il termine per l'invio delle dichiarazioni dei redditi/19, per il periodo d'imposta 2018, era il 02/12/2019²³
- qualora il termine per l'invio della comunicazione all'ENEA (= data di fine lavori + 90 giorni) fosse stato compreso tra il 01/01/2019 e il 01/12/2019
- la comunicazione tardiva doveva essere inviata entro il 02/12/2019 (termine per l'invio della prima dichiarazione dei redditi in scadenza) e non entro il 30/11/2020, ovvero il termine di scadenza per l'invio della prima dichiarazione dei redditi in cui viene richiesta la detrazione per la prima rata delle spese pagate nel 2019.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



21 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18.4.2019

22 remissione in bonis di cui alle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 28/9/2012 e n. 13/E del 9/5/2013

23 Art. 2 del regolamento di cui al DPR 322/98, come modificato dall'art. 4-bis, c. 2 del D.L. 34/19 (“decreto crescita”)